REGOLAMENTO (CEE) N. 900/79 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1979

che proroga il regolamento (CEE) n. 701/79 relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in alcuni dipartimenti francesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 701/79 della Commissione (3) si sono manifestati in Francia nuovi focolai di afta epizootica ; che è quindi necessario prorogare l'applicazione del predetto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 6 maggio 1979, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 701/79, è sostituita dalla data del 1° giugno 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 87 del 7. 4. 1979, pag. 22.